COLLEGIO DI MILANO

composto dai signori:

(MI) TINA	Presidente
(MI) DELL'ANNA MISURALE	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) RIZZO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) CAPIZZI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(MI) AFFERNI	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore (MI) CAPIZZI

Seduta del 02/09/2025

FATTO

La parte ricorrente ha chiesto il rimborso della somma complessiva di € 1.481,25, a titolo di commissioni e oneri non maturati e non ristornati a seguito dell'anticipata estinzione di un contratto di cessione del quinto della retribuzione stipulato con l'intermediario resistente in data 08.03.2021 ed estinto anticipatamente il 30.09.2024, in corrispondenza della rata n. 41 su 120.
Il cliente chiede altresì la restituzione delle quote eventualmente versate in data successiva all'estinzione o comunque in eccedenza, e quindi non dovute, oltre alla refusione delle spese di lite e al riconoscimento degli interessi legali a far data dal giorno del reclamo.
L'intermediario resistente, con le controdeduzioni, ha chiesto il rigetto del ricorso. Eccepisce preliminarmente che il ricorrente ha sottoscritto apposita quietanza liberatoria, dichiarando di aver già ricevuto dal convenuto tutto quanto dovuto, con rinuncia ad ulteriori pretese.

DIRITTO

La questione sottoposta all'esame del Collegio attiene alla restituzione delle commissioni e degli oneri non maturati che non sono stati riconosciuti al cliente in sede di estinzione anticipata di un finanziamento contro cessione del quinto dello stipendio.
In via preliminare, Il Collegio è chiamato a esprimersi in merito all'eccezione nel rito sollevata da parte resistente, fondata sulla "quietanza liberatoria" sottoscritta dal ricorrente, con cui la medesima dichiara di avere già ricevuto tutto quanto dovuto, con rinuncia ad ulteriori pretese.
L'eccezione non coglie nel segno.
Sul punto, questo Arbitro si è già pronunciato in tema di valore liberatorio delle quietanze sottoscritte in occasione dell'estinzione anticipata dei contratti di finanziamento, e, nello statuire che la valutazione deve essere compiuta in concreto, con particolare riferimento al singolo caso, ha concluso nel senso di ritenere necessario che (i) la menzionata quietanza contenga un preciso riferimento all'oggetto della rinuncia, ossia la determinazione quantitativa (ammontare) e causale (titoli delle voci non rimborsate) di ciò cui il cliente rinuncia, e (ii) sia espressa in termini non equivoci la volontà del dichiarante di abdicare, con effetti estintivi, alla pretesa di ricevere le restanti somme da lui corrisposte a titolo di costi e dall'intermediario non restituite, e non di limitarsi a dare atto del pagamento ricevuto (cfr. Collegio di Coordinamento, Decisione n. 8827/2017).
Questo Collegio ha attribuito altresì specifica rilevanza al requisito temporale, ritenendo che l'atto di quietanza, per esplicare effetti remissori, debba avere data successiva a quella di estinzione del finanziamento (cfr. ex multis Collegio di Milano, Decisioni n. 6729/2024 e n. 11119/2023).
Nel caso in esame, per quanto concerne il requisito temporale, occorre osservare che la quietanza è datata 27 settembre 2024 ed è, quindi, successiva all'emissione del conteggio estintivo del 6 settembre 2024, ancorché antecedente alla data di decorrenza dell'estinzione anticipata del finanziamento (30 settembre 2024).
Tuttavia, anche a volere ritenere sussistente tale requisito, la quietanza difetta dell'ulteriore requisito riguardante il preciso riferimento all'oggetto della rinuncia, non essendo specificati nella loro determinazione quantitativa e causale tutti i costi oggetto di rinuncia.
Non è, pertanto, in grado di offrire al consumatore una completa informazione, consentendo allo stesso di pervenire ad una consapevole disposizione dei propri diritti: non può essere, per questo, reputata suscettibile di costituire atto di disposizione di detti diritti.
La controversia può ora essere esaminata nel merito. Sul punto, occorre innanzitutto ribadire che la restituzione degli oneri non goduti è prevista dall'art. 125-sexies TUB, norma la cui natura imperativa, quindi non derogabile dalle parti, è stata a più riprese affermata dall'ABF (cfr. ex multis Collegio di Coordinamento, Decisione n. 10035/2016).
Con riferimento alla norma richiamata, i Collegi avevano adottato un costante indirizzo interpretativo in materia di rimborsabilità secondo il criterio proporzionale ratione temporis degli oneri che maturano nel corso dell'ammortamento del finanziamento (c.d. recurring) e della non rimborsabilità dei costi up-front, in quanto volti a retribuire attività che si esauriscono nella fase genetica del rapporto.
Tale orientamento è stato successivamente superato in seguito alla sentenza della Corte di Giustizia, 11/09/2019 causa C-383/18. In tale sentenza, la Corte aveva affermato che "*occorre rispondere alla questione pregiudiziale dichiarando che l'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 2008/48 deve essere interpretato nel senso che il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito in caso di rimborso anticipato del credito include tutti i costi posti a carico del consumatore*".

A seguito di tale sentenza, nella Decisione n. 26525/2019 il Collegio di Coordinamento aveva enunciato il seguente articolato principio di diritto:

- "*A seguito della sentenza 11 settembre 2019 della Corte di Giustizia Europea, immediatamente applicabile anche ai ricorsi non ancora decisi, l'art. 125 sexies TUB deve essere interpretato nel senso che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi up front*".
- "*Il criterio applicabile per la riduzione dei costi istantanei, in mancanza di una diversa previsione pattizia che sia comunque basata su un principio di proporzionalità, deve essere determinato in via integrativa dal Collegio decidente secondo equità, mentre per i costi recurring e gli oneri assicurativi continuano ad applicarsi gli orientamenti consolidati dell'ABF*".

Con la legge n. 106 del 23/7/2021 di conversione del D.l. n. 73/2021 (pubblicata sulla G.U. n. 176 del 24.07.2021 ed entrata in vigore il successivo 25.7.2021), è stato riformulato il testo dell'art. 125-sexies TUB.

La medesima legge di conversione prevede quale criterio temporale che:

"*Alle estinzioni anticipate dei contratti sottoscritti prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto continuano ad applicarsi le disposizioni dell'articolo 125-sexies del testo unico di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993 e le norme secondarie contenute nelle disposizioni di trasparenza e di vigilanza della Banca d'Italia vigenti alla data della sottoscrizione dei contratti*".

Sulla portata di tale intervento normativo, è intervenuto con la Decisione n. 21676/2021 il Collegio di Coordinamento, esprimendo il principio di diritto secondo cui: "*in applicazione della Novella legislativa di cui all'art. 11-octies, comma 2°, ultimo periodo, d.l. 25 maggio 2021, n. 73, convertito in legge n. 106 del 23 luglio 2021, in caso di estinzione anticipata di un finanziamento stipulato prima della entrata in vigore del citato provvedimento normativo [25/7/2021], deve distinguersi tra costi relativi ad attività soggette a maturazione nel corso dell'intero svolgimento del rapporto negoziale (c.d. costi recurring) e costi relativi ad adempimenti preliminari alla concessione del prestito (c.d. costi up front). Da ciò consegue la retrocedibilità dei primi e non anche dei secondi, limitatamente alla quota non maturata degli stessi in ragione dell'anticipata estinzione, così come meglio illustrato da questo Collegio nella propria decisione n. 6167/2014*".

Successivamente, con ordinanza del 02.11.2021, il Tribunale di Torino ha sollevato, con riferimento agli artt. 3, 11 e 117, comma 1, Cost., in relazione all'art.16, par.1, della Direttiva 2008/48/CE, come interpretato dalla CGUE con la sentenza "Lexitor" dell'11 settembre 2019, questione di costituzionalità dell'art.11 octies, comma 2, del D.l. 25.05.2021, n. 73, convertito in legge 23.07.2021, n.106, nella parte in cui, prevedendo che ai contratti sottoscritti prima del 25 luglio 2021 si applichino le "*disposizioni di trasparenza e di vigilanza della Banca d'Italia vigenti alla data di sottoscrizione dei contratti*", ha limitato ai contratti conclusi successivamente il principio di rimborsabilità di tutti costi compresi nel costo totale del credito.

Con sentenza n. 263 del 22.12.2022, la Corte Costituzionale, accogliendo parzialmente la questione di costituzionalità, ha dichiarato l'illegittimità, con riferimento agli artt. 11 e 117, comma 1, Cost., della disposizione censurata nella parte in cui, attraverso il richiamo recettizio delle disposizioni secondarie menzionate, aveva inteso, con riferimento ai contratti stipulati prima del 25 luglio 2021, circoscrivere la riducibilità dei costi ai soli oneri recurring.

Il che è stato ritenuto contrario all'art. 125-sexies, comma 1, del TUB, che anche nella sua vecchia formulazione consentiva invece, in virtù della Direttiva alla quale aveva dato conforme attuazione (e di cui la sentenza Lexitor aveva fornito la esatta interpretazione), di

garantire al consumatore, nel caso di estinzione anticipata del finanziamento, il diritto a ottenere il rimborso di tutti i costi compresi nella nozione del costo totale del credito, ivi inclusi cioè i costi up front, come pure aveva riconosciuto il Collegio di Coordinamento dell'ABF con la Decisione n.26525 del 2019.
Stando così le cose, non può più dubitarsi che, alla luce della sentenza della Consulta, per tutti i ricorsi proposti ai sensi dell'art. 125-sexies TUB valga il principio di ripetibilità di tutti i costi, siano essi ricorrenti siano essi istantanei.
Si deve, dunque, stabilire se il criterio di calcolo dei costi da ridurre, regolato solo pro futuro dall'art. 11-octies, comma 2, del D.l. n. 73/2021, possa in qualche modo influenzare la disciplina e la sorte dei contratti stipulati prima del 25 luglio 2021, o se questi siano soggetti, quanto al metodo di rimborsabilità, ai criteri che il Collegio di Coordinamento aveva enunciato con la citata Decisione n. 26525 del 2019 (o ad altri criteri), allorquando il quadro normativo non disponeva di alcuna specifica regola al riguardo.
Come è noto, il "vecchio" art. 125-sexies TUB, come del resto l'art. 16, par.1, della Direttiva 2008/48/CE, non contemplava il metodo per il calcolo dei costi da rimborsare, ma si limitava a sancire il principio che tutti i costi dovessero essere ridotti (secondo una regola di proporzionalità).
Per contro, il nuovo art. 125-sexies TUB stabilisce, al comma 2, che "*i contratti devono indicare in modo chiaro i criteri per la riduzione proporzionale degli interessi e degli altri costi, indicando in modo analitico se trovi applicazione il criterio della proporzionalità lineare o il criterio del costo ammortizzato*" e che, "*ove non sia diversamente indicato, si applica il criterio del costo ammortizzato*".
Ora, posto che la nuova disciplina è dichiaratamente irretroattiva, pare evidente che essa non sia applicabile ai contratti stipulati prima del 25 luglio 2021, per i quali deve dunque aversi riguardo – in difetto di precise scelte negoziali – al quadro normativo esistente all'epoca in cui furono conclusi (lex contractus), prescindendo dunque dal fatto che delle conseguenze della loro estinzione anticipata debba decidersi adesso, in presenza di un quadro normativo mutato.
In sostanza, le norme di riferimento sono le medesime che vigevano all'epoca in cui fu emessa la decisione n. 26525/2019 del Collegio di Coordinamento, i cui principi vanno perciò ribaditi e applicati anche nel caso di specie.
Oggetto della presente controversia, in particolare, è un finanziamento contro cessione del quinto dello stipendio estinto dopo il pagamento di 41 rate su 120 complessive previste in contratto.
Nel caso di specie non risulta la presentazione all'ABF di precedenti ricorsi riferiti al medesimo contratto di finanziamento in esame, con i quali era già stata domandata la retrocessione di costi in conseguenza dell'estinzione anticipata.
In merito alle voci di costo per le quali è richiesta la restituzione della quota non maturata, in base agli orientamenti consolidati dei Collegi e con riguardo alla descrizione presente in contratto, le commissioni di distribuzione hanno natura up front, mentre invece le commissioni in favore dell'intermediario finanziario hanno natura recurring (cfr. ex multis Collegio di Milano, Decisione n. 10635/2024).
Pertanto, sulla base degli orientamenti di recente condivisi tra i Collegi per i contratti stipulati ante 25 luglio 2021, che prevedono l'applicazione del criterio della c.d. "curva degli interessi" (in continuità con la Decisione del Collegio di Coordinamento n. 26525/19) ai costi upfront, e in considerazione del fatto che, nel caso di specie, il medesimo criterio si applica anche al sopra individuato costo recurring per espressa previsione contrattuale, tenuto altresì conto di eventuali restituzioni già intervenute in sede di estinzione o in corso di procedimento regolarmente documentate e versate in atti, si ottiene il seguente risultato:

Dati di riferimento del prestito

Importo del prestito	€ 24.626,48	TAN	4,90%
Durata del prestito in anni	10	Importo rata	260,00
Numero di pagamenti all'anno	12	Quota di rimborso pro rata temporis	65,83%
Data di inizio del prestito	01/05/2021	Quota di rimborso piano ammortamento - interessi	45,85%

rate pagate	41	rate residue	79	Importi	Natura onere	Percentuale di rimborso	Importo dovuto	Rimborsi già effettuati	Residuo
Oneri sostenuti									
Commissioni di distribuzione				530,40	Upfront	45,85%	243,19	0,00	243,19
Commissioni in favore dell'intermediario finan				2.265,77	Criterio contrattuale	***	1.038,86	1.038,86	0,00
			Totale	2.796,17					243,19

Dal prospetto risulta evidente che l'importo da restituire è inferiore alla somma richiesta dal cliente, in quanto parte ricorrente ha utilizzato il criterio pro rata temporis per tutte le voci di costo contestate e ha inoltre, presumibilmente per errore, considerato 260 rate complessive in luogo delle 120 risultati dal contratto di cui è ricorso.
La domanda, pertanto, merita parziale accoglimento nei limiti dell'importo complessivo di € 243,00, arrotondato in conformità alle modifiche alle Disposizioni ABF in vigore dal 1.10.2020, oltre interessi legali a decorrere dal reclamo al saldo, al netto di quanto già corrisposto a tale titolo (cfr. Collegio di Coordinamento, Decisione n. 5304/2013, secondo cui "*il rimborso, infatti, deve qualificarsi come obbligazione pecuniaria avente natura meramente restitutoria, e non risarcitoria, con la conseguenza che il decorso degli interessi debba essere considerato a partire dal reclamo, inteso quale atto formale di messa in mora da parte del creditore della prestazione*"). Al suddetto importo va aggiunto, come di consueto, il rimborso della somma versata in sede di presentazione del ricorso all'ABF.
Parte ricorrente, inoltre, chiede il rimborso integrale della commissione di estinzione anticipata (nel caso di specie pari ad un importo di € 164,87), affermandone l'asserita l'illegittimità. Occorre richiamare, sulla questione, la decisione del Collegio di Coordinamento n. 5909/20 del 31/03/2020, ove è stato enunciato il seguente principio interpretativo: "*La previsione di cui all'art. 125 sexies, comma 2, T.U.B. in ordine all'equo indennizzo spettante al finanziatore in caso di rimborso anticipato del finanziamento va interpretata nel senso che la commissione di estinzione anticipata prevista in contratto entro le soglie di legge è dovuta a meno che il ricorrente non alleghi e dimostri che, nella singola fattispecie, l'indennizzo preteso sia privo di oggettiva giustificazione. Restano salve le ipotesi di esclusione dell'equo indennizzo disposte dall'art. 125 sexies, comma 3, T.U.B.*". Orbene, dalla documentazione versata in atti è agevole rilevare che, in sede di estinzione anticipata del contratto di finanziamento di cui è ricorso, l'importo applicato dalla banca a titolo di indennizzo fosse pari all'1% del debito residuo al momento dell'estinzione, il cui importo (pari a € 16.487,16) risultava comunque superiore a € 10.000,00. La penale risulta pertanto essere stata applicata nel rispetto delle previsioni contrattuali e dell'art. 125-*sexies* TUB, il che comporta il rigetto della richiesta di rimborso della commissione di estinzione anticipata (cfr. ex multis Collegio di Milano, Decisione n. 2121/2023).
Non può neppure trovare accoglimento la domanda accessoria di refusione delle spese di assistenza legale (€ 200,00), non sussistendo le condizioni individuate dal Collegio di Coordinamento (cfr. Decisione n. 4580/25).
Infine, in sede di reclamo e di ricorso, il cliente formula genericamente anche una domanda di restituzione di "*quote eventualmente versate in data successiva all'estinzione o comunque in eccedenza e quindi non dovute*", senza dedurre alcunché in merito né produrre documentazione a supporto di tale pretesa che, pertanto, non può essere accolta (cfr. ex multis Collegio di Milano, Decisioni n. 3981/2023 e n.4767/2018).

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio accoglie parzialmente il ricorso e dispone che l'intermediario corrisponda alla parte ricorrente la somma di € 243,00 oltre interessi legali dal reclamo al saldo.
Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00, quale contributo alle spese della procedura, e alla parte ricorrente la somma di € 20,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
ANDREA TINA